



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Nr. 106 Registro Delibere

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute direttamente o indirettamente dal comune di Valguarnera Caropepe, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, alla data del 31/12/2021.

L'anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 16 del mese di Novembre alle ore 18:13 in seduta di prosecuzione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 D'ANGELO FILIPPA	SI		
2 PECORA SARA	SI		
3 DRAIA' ANTONINO		SI	
4 SCOZZARELLA ENRICO	SI		
5 AUZZINO CARMELO	SI		
6 CAPUANO ENRICO	SI		
7 BONANNO LUCA VALERIO		SI	
8 TELARO GAETANA		SI	
9 BIUSO CARLO	SI		
10 BRUNO ANGELO		SI	
11 GRECO FILIPPA		SI	
12 SPERANZA GIUSEPPE		SI	
	PRESENTI N° 6	ASSENTI N° 6	
Presiede la seduta il Presidente Sig. Enrico Scozzarella.-			
Partecipa il Vice-Segretario Dott. Giuseppe Interlicchia.			

o.d.g.n 14) Approvazione ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute direttamente o indirettamente dal comune di Valguarnera Caropepe, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, alla data del 31/12/2021.

Proposta:



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute direttamente o indirettamente dal comune di Valguarnera Caropepe, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 175/2016, alla data del 31/12/2021 – Approvazione.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100,

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Dato atto che:

ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100, questo Ente ha provveduto alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute individuando quelle da mantenere e quelle di cui procedere all'alienazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 79 del 29/11/2017;

Atteso che, ai sensi delle previgenti disposizioni di legge, occorre, comunque, procedere, alla rilevazione delle partecipazioni societarie di questo Ente alla data del 31/12/2021, al fine di poter deliberare la conferma o l'eventuale dismissione delle partecipazioni stesse.

Preso atto che le attuali partecipazioni societarie di questo Ente sono quelle di seguito riportate e nello specifico:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO
ATO ENNAEUNO SPA In liquidazione	1058960863	4,36%	OTNEMILLAF
A.T.I. di Enna	91025350868	4,72%	AVITTA



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

GAL ROCCA DI CERERE	00667240865	3,45%	AVITTA
ENTEPARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA	91011660866	9,03%	AVITTA
SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Rif. ATO n 6 Enna SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	01201410865	5,14%	AVITTA

Partecipazioni indirette detenute attraverso la SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Rif. ATO n6 Enna SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	Tramite	NOTE
Ambiente e Tecnologia Srl	01220960866	100%	Srr per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO n6	

Preso atto:

1. della relazione sulle partecipate, a firma del Responsabile del settore Economico Finanziario, acquisita al prot. n. 10765 del 27/07/2022;
2. della relazione tecnica che accompagna la presente deliberazione;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Considerato, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 158/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Valguarnera e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.,

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMP 2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs n.175/2016;

Rilevato che la Corte dei Conti prescrive: "Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.»

Rilevato inoltre che la Corte dei Conti dispone: "...Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.»

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Tento conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 122 del 7/11/2022 con la quale è stata effettuata la ricognizione dell'area di consolidamento per l'esercizio 2021 in conformità alle disposizioni riportate nel DPCM 18/12/2011, allegato n.4 al DPCM stesso, nella versione riformata per il 2021, e sono stati approvati gli elenchi richiesti dalla normativa: Elenco dei Componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Valguarnera e Elenco dei Componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica inclusi nel Consolidamento (area di consolidamento in senso stretto);

Visto il parere n. ____ del ____ a firma del Collegio dei Revisori.

per quanto sopra:

DELIBERA

1. **Di approvare** la ricognizione delle società in cui il Comune di Valguarnera detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/16 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16/06/17 n. 100 e di seguito indicate:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO
A.T.I. di Enna	91025350868	4,72%	AVITTA
GAL ROCCA DI CERERE	00667240865	3,45%	AVITTA



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

ENTEPARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA	91011660866	9,03%	AVITTA
SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Rif. ATO n 6 Enna SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	01201410865	5,14%	AVITTA

2. **Di approvare** la relazione Tecnica ALLEGATA quale parte integrante della presente delibera;
3. **Di pubblicare** l'esito della ricognizione sul sito istituzionale del Comune di Valguarnera Caropepe – sezione "Amministrazione Trasparente";
4. **Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.
5. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE –

Oggetto proposta: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute direttamente o indirettamente dal comune di Valguarnera Caropepe, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 175/2016, alla data del 31/12/2021 – Approvazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 /2000, e dell'art. 49 del TUEL D.Lgs 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile si esprime parere favorevole.

Valguarnera Caropepe li, 26/11/2022

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. Giuseppe Interlicchia

La Consigliera D'Angelo richiede la lettura del verbale n° 46 del Collegio dei Revisori.

Ne dà lettura la Consigliera Telaro :



Firmato digitalmente da:

FEDE ROBERTO

Firmato il 05/12/2022 19:49

Serial Certificate: 1391671

Valido dal 04/05/2021 al 04/05/2024

InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE CON OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, ALLA DATA DEL 31/12/2021 - APPROVAZIONE.

Verbale n. 46 del 05.12.2022

Il Collegio, esamina la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui in oggetto, pervenuta via PEC il 26.11.2022;

- visto l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;

- visto quanto disposto dal D.Lgs 19/08/2016 n. 175;

- visto l'art. 4 e seguenti del T.U .S.P.;

- vista la relazione tecnica del Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott. Giuseppe Interlicchia, allegata alla proposta di deliberazione in oggetto;

- Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario Dott. Giuseppe Interlicchia in data 26.11.2022;

- visti lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti ;

Preso atto che l'Ente propone il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO
A.T.I. di Enna	91025350868	4,72%	AVITTA
GAL ROCCA DI CERERE	00667240865	3,45%	AVITTA

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ENTEPARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA	91011660866	9,03%	AVITTA
SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Rif. ATO n 6 Enna SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	01201410865	5,14%	AVITTA

Preso atto che l'Ente partecipa ai seguenti organismi in procedure concorsuali:

ATO ENNAEUNO SPA In fallimento	1058960863	4,36%	OTNEMILLAF
-----------------------------------	------------	-------	------------

e che una volta esaurite le necessarie procedure, la partecipazione del Comune di Valguarnera Caropepe risulterà cessata.

Rilevato altresì:

- che, dall'esame della documentazione ricevuta, in tutte le società partecipate, fatta eccezione per la partecipata GALROCCA DI CERERE, in cui si evince l'assenza di compensi per l'organo amministrativo, alla data di redazione dei rispettivi bilanci, risulta in carica un Consiglio di Amministrazione in violazione di quanto previsto dall'art. 11 c.2 del D. Lgs. 175/2016 secondo cui "*L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico*";
- che, dall'esame della documentazione in possesso di questo Collegio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 c.3 del D. Lgs. 175/2016, non risulta alcuna delibera assembleare motivata delle società con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e che, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, giustifichi l'adozione di un consiglio di amministrazione. Né risulta un'avvenuta trasmissione di tale delibera alla Corte dei Conti competente;
- che, non si è verificata l'ipotesi che " non sussiste la necessità di contenimento dei

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

costi di funzionamento di cui all'art. 20 c.2 lettera f) di cui al D. Lgs. 175/2016;

- che a giudizio del Collegio dei Revisori, per quanto sopra rappresentato, le partecipazioni nelle Società:
- **ATI di Enna (ente pubblico), Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda (ente pubblico), SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (società consortile per azioni). Partecipazione indiretta in Ambiente e Tecnologia Srl, a totale partecipazione della SRR,**
previa verifica dell'attuale composizione dell'organo amministrativo, devono essere oggetto di azioni di razionalizzazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta del Consiglio Comunale con oggetto:

"Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche possedute direttamente o indirettamente dal comune di Valguarnera Caropepe, ai sensi dell'art. 20 D.lgs. n. 175/2016, alla data del 31/12/2021 – Approvazione".

Il Collegio, altresì,

CONFERMA

- i rilievi formulati in merito all'esigenza di intraprendere azioni di razionalizzazione delle società **ATI di Enna (ente pubblico), Ente Parco Minerario Floristella Grottacalda (ente pubblico), SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti (società consortile per azioni). Partecipazione indiretta in Ambiente e Tecnologia Srl, a totale partecipazione della SRR. INVITA L'ENTE**
- a prendere atto dei rilievi sopra formulati;
 - a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
 - a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione;
 - a trasmettere alla Corte dei Conti, e in particolare, alle Sezioni Regionali di Controllo, l'eventuale provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016.

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- A trasmettere, ad apposita sezione dell'applicativo "Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro" presso il MEF l'eventuale provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016.
- Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Li, 05 dicembre 2022


Dott. Alfio Russo - Presidente _____

Dott. Salvatore Signorino Gelo - Componente _____

Dott. Roberto Fede - Componente _____



Firmato digitalmente da:
ALFIO RUSSO
Firmato il 05/12/2022 19:55
Seriale Certificato: 102000
Valido dal 01/08/2021 al
01/08/2026
InfoCertificati Qualificati
Elettore Signatura C.I.



Firmato digitalmente
da: ALFIO RUSSO
Data: 05/12/2022
19:55:14

La Consigliera D'Angelo richiede le motivazioni alla base dei rilievi posti dal Collegio dei Revisori.

Il Vice-Segretario risponde chiarendo le motivazioni.

La Consigliera Telaro rafforza l'intervento della Consigliera D'Angelo, e non si trova d'accordo sulla nomina di un amministratore unico per la gestione delle partecipate, rispetto alla nomina del CDA (Consiglio di Amministrazione). Parla dello Statuto Siciliano e della riforma del Titolo V della Costituzione, chiedendo poi al Sindaco di confrontarsi con il colleghi Sindaci.

Il Sindaco risponde evidenziando come gli altri Sindaci non abbiano ricevuto rilievi in merito ma prende in carico le richieste e comunica che si farà portavoce con le partecipate.

Il Presidente Scozzarella pone ai voti la proposta con il seguente risultato:

Presenti : 6

Favorevoli: 4

Astenuti : 2 (Scozzarella, D'Angelo)

La proposta risulta approvata da n° 4 Consiglieri presenti e votanti con l'assistenza degli scrutatori.

Successivamente pone ai voti l'immediata esecutività con il seguente risultato:

Presenti : 6

Favorevoli: 4

Astenuti : 2 (Scozzarella, D'Angelo)

Per effetto dell'esito della votazione accertato con l'assistenza degli scrutatori il Presidente del Consiglio proclama che .

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione delle società in cui il Comune di Valguarnera detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/08/16 n. 175 come modificato dal D.lgs. 16/06/17 n. 100 e di seguito indicate :

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	STATO
A.T.I. di Enna	91025350868	4,72%	AVITTA
GAL ROCCA DI CERERE	00667240865	3,45%	AVITTA

ENTEPARCO MINERARIO FLORISTELLA GROTTACALDA	91011660866	9,03%	AVITTA
SRR Società per regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Rif. ATO n 6 Enna SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	01201410865	5,14%	AVITTA

2. Di approvare la relazione Tecnica ALLEGATA quale parte integrante della presente delibera;

3. Di pubblicare l'esito della ricognizione sul sito istituzionale del Comune di Valguarnera Caropepe – sezione “Amministrazione Trasparente”;

4. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000

CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

VICE SEGRETARIO

f.to D'Angelo Filippa

f.to Geom. Scozzarella Enrico

f.to Dott. Giuseppe Interlicchia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, é stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 23-12-2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11, comma I°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).

Valguarnera Caropepe _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ ed è divenuta esecutiva il giorno _____

- **decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);**
- **a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.**

Valguarnera Caropepe _____

IL SEGRETARIO COMUNALE